Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2015/2094(INI)

7.12.2015

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

sulle collaboratrici domestiche e le prestatrici di assistenza nell'UE
(2015/2094(INI))

Relatore per parere: Tania González Peñas (*)

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla convenzione dell'OIL completata da una raccomandazione sui lavoratori domestici,

– vista la convenzione n. 189 dell'OIL e la raccomandazione n. 201 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, adottata il 16 giugno 2011 dalla Conferenza internazionale del lavoro dell'OIL,

– vista la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961,

A. considerando che, nonostante il valore aggiunto che apporta alla società e all'economia e il potenziale che detiene, il lavoro domestico resta sottovalutato in termini monetari, spesso informale, non documentato e percepito come qualcosa di diverso dal lavoro regolare;

B. considerando che la convenzione n. 189 dell'OIL e la raccomandazione n. 201 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici rappresentano un insieme storico di norme internazionali volte a migliorare le condizioni di lavoro di decine di milioni di collaboratori domestici su scala mondiale; considerando che la maggior parte dei collaboratori domestici sono donne e che le nuove norme di cui alla convenzione n. 189 dell'OIL costituiscono un passo importante verso la parità di genere nel mondo del lavoro e garantiscono alle donne parità di diritti e tutela secondo la legge; considerando, tuttavia, che la convenzione n. 189 dell'OIL è stata finora ratificata da 22 Stati, di cui soltanto 6 sono Stati membri dell'UE;

C. considerando che, ad oggi, il lavoro domestico e assistenziale nell'UE è regolamentato molto di rado e in modo non uniforme negli Stati membri e che, pur essendo un settore in espansione a causa del mutamento demografico in Europa, si sa molto poco in merito alle sue reali dimensioni nell'economia e mancano dati statistici affidabili al riguardo;

D. considerando che i rapporti lavorativi cui sono soggetti i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, passando dai lavoratori migranti senza contratto, sottopagati, non dichiarati e in posizione irregolare, al lavoro domestico e assistenziale fornito come servizio sociale pubblico o privato fornito da aziende, agenzie, associazioni e cooperative o come lavoro diretto offerto da privati;

E. considerando che il settore del lavoro domestico impiegava nel 2010 oltre 52 milioni di persone in tutto il mondo, secondo i dati dell'OIL, a cui si aggiungono 7,4 milioni di collaboratori domestici di età inferiore ai 15 anni; considerando che, secondo l'OIL, nel 2010 le donne rappresentavano l'83% dei collaboratori domestici nel mondo ed erano occupate nei molteplici settori del lavoro sommerso; che, stando all'OIL, nell'UE i collaboratori domestici sono circa 2,5 milioni; che l'88% di essi sono donne; che tale settore è caratterizzato da una notevole femminilizzazione; considerando che il lavoro

domestico e assistenziale contribuisce sensibilmente agli obiettivi della parità di genere della strategia Europa 2020 fornendo efficacemente a molte famiglie dell'UE le infrastrutture necessarie per conseguire l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata; considerando che, tenuto conto dell'alto tasso di lavoro domestico non dichiarato, a livello mondiale e dell'Unione, è probabile che questa cifra sottostimi la realtà; che, in Europa, l'economia sommersa ammonta a oltre il 15% del PIL europeo, il che rappresenta un mancato guadagno di oltre 2 000 miliardi di euro;

F. considerando che quella delle collaboratrici domestiche e delle prestatrici di assistenza è una categoria in espansione, che rappresenta in media circa l'1% dell'occupazione totale;

G. considerando che i collaboratori domestici devono affrontare una notevole discriminazione per quanto riguarda il livello dei diritti e della tutela loro riservati, rispetto agli standard generali del paese, segnatamente nel caso in cui il lavoro domestico sia disciplinato da una legislazione specifica e/o dalla contrattazione collettiva, anziché essere semplicemente disciplinato dalle norme generali in materia di diritto del lavoro; considerando che le forme più importanti di discriminazione sono la limitata copertura previdenziale dei collaboratori domestici (in particolare i sussidi di disoccupazione, malattia e infortunio, nonché la maternità, i congedi parentali e per assistenza) e la loro frequente esclusione dalla protezione dal licenziamento;

H. considerando che il lavoro domestico e di assistenza è caratterizzato principalmente dai seguenti aspetti: instabilità lavorativa, mobilità, flessibilità, stagionalità, rotazione, precarietà, temporaneità e che è prevalentemente non dichiarato;

I. considerando la forte presenza nel settore di lavoratori non dichiarati, minori, lavoratori migranti, lavoratori senza contratto o previdenza sociale, lavoratori temporanei o i cui diritti non sono riconosciuti;

J. considerando che, secondo la convenzione n. 189 dell'OIL, "lavoratore domestico" significa ogni persona che svolge un lavoro domestico nel quadro di una relazione di lavoro, per una o più famiglie, mentre una persona che svolge un lavoro domestico in maniera occasionale o sporadica, senza farne la propria professione, non è da considerarsi lavoratore domestico;

K. considerando che per "assistenza" si intende un lavoro svolto in istituti pubblici o privati o in case private per fornire assistenza personale alle persone anziane, malate o disabili e che il lavoro assistenziale può essere svolto da prestatori di assistenza professionisti che possono essere assunti da enti pubblici o privati o da famiglie o essere autonomi e che tale lavoro può essere svolto anche da prestatori di assistenza non professionisti, di solito i familiari;

L. considerando che nel settore del lavoro domestico e, in particolare, in quello dei prestatori di assistenza nell'UE lavorano anche uomini, che richiedono gli stessi livelli di protezione e sostegno, evitando qualsiasi tipo di discriminazione sulla base del genere e garantendo la parità di opportunità nel mercato del lavoro, così come riconosciuto dagli articoli 19 e 153 del TFUE rispettivamente;

M. considerando che la situazione dei collaboratori familiari e dei prestatori di assistenza non deve essere trascurata e che occorre elaborare quanto prima una relazione

riguardante i loro problemi specifici e le sfide da essi affrontate;

N. considerando che due grandi tendenze demografiche influenzano la domanda di collaboratori domestici, segnatamente l'invecchiamento della popolazione europea e la maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

O. considerando l'importante ruolo sia economico che sociale svolto da collaboratori domestici e prestatori di assistenza di sesso maschile e femminile, che consentono alle persone che fanno ricorso ai loro servizi di conciliare meglio lavoro e vita privata, ma anche a molte persone di rendersi disponibili sul mercato del lavoro;

P. considerando che il numero crescente di anziani, la diminuzione del numero di persone in età lavorativa e i vincoli ai bilanci pubblici stanno avendo un forte impatto sui servizi sociali e considerando che ciò avrà altresì un impatto sulle persone che devono conciliare il lavoro e le responsabilità assistenziali spesso in circostanze difficili;

Q. considerando che il cambiamento reale nella vita dei collaboratori domestici impone di agevolare il cambiamento sociale e attitudinale, cosa che è un processo complesso e lungo;

R. considerando che le persone non autosufficienti vivono anche in zone caratterizzate dalla mancanza di risorse pubbliche, dall'isolamento o da altre circostanze che rendono difficile accedere agli operatori professionisti o agli istituti di assistenza pubblici o privati e che tali persone non autosufficienti potrebbero essere seguite solo da operatori non professionisti che, molto spesso ma non sempre, sono i familiari;

S. considerando che professionalizzazione significa garantire ai lavoratori di un determinato settore diritti in termini di occupazione e di protezione sociale equivalenti a quelli di quanti lavorano con contratti di lavoro disciplinati dalla legge, inclusi uno stipendio dignitoso, orari di lavoro regolamentati, ferie pagate, salute e sicurezza sul lavoro, pensione, congedi per maternità/paternità e malattia, risarcimento in caso di invalidità, norme in materia di licenziamento o di cessazione del contratto, possibilità di adire le vie legali in caso di abusi e accesso alla formazione; considerando che il lavoro domestico e quello assistenziale possono essere professionalizzati sommando tra loro finanziamenti pubblici (incentivi fiscali), sociali (assegni familiari, aiuti alle imprese, mutue e assicurazione malattia, comitati aziendali, ecc.) e privati (pagamento del servizio da parte dei privati);

T. considerando le difficoltà d'integrazione dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza nel mercato del lavoro ordinario a causa di barriere giuridiche e linguistiche, della lunga tradizione, in alcuni paesi, di lavoro domestico sommerso, delle necessità di conciliare attività lavorativa e vita privata o della minore età, solo per citarne alcune;

U. considerando che in entrambi i settori sono largamente diffusi il lavoro sommerso e lo sfruttamento;

V. considerando che occorre prestare attenzione al lavoro minorile, alle molestie e agli abusi su vasta scala dei diritti del lavoro nel settore del lavoro domestico, in particolare nelle famiglie diplomatiche dei paesi terzi che risiedono negli Stati membri dell'UE, in cui nella maggior parte dei casi i collaboratori domestici entrano nell'UE con un

permesso di lavoro diverso da quello di altri lavoratori domestici migranti e in cui le famiglie godono del principio dell'extra-territorialità;

W. considerando che la fornitura di assistenza è al tempo stesso formale e informale e la politica deve far fronte a questo duplice approccio;

X. considerando preoccupanti i livelli di discriminazione cui sono esposte le lavoratrici immigrate irregolari, che non denunciano situazioni di abusi, licenziamenti arbitrari, mancato pagamento dello stipendio, violenza, discriminazione, tratta, lavoro forzato, condizioni di servitù o reclusione, perché non sono a conoscenza dei propri diritti, e a causa di barriere quali la lingua o la paura di essere detenute, deportate o di perdere il lavoro;

Y. considerando che l'attuale direttiva sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (direttiva 89/391/CEE) copre i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza assunti formalmente, ad eccezione dei lavoratori assunti direttamente dalle famiglie private;

Z. considerando che il lavoro domestico e di assistenza è un settore che genera occupazione; che è necessario che esso sia un'occupazione di qualità, dal momento che grazie al lavoro svolto dai lavoratori di questo settore, molte persone possono essere economicamente e socialmente attive fuori casa;

AA. considerando che il rapporto fra datore di lavoro e dipendente in un ambiente domestico è di natura particolare, perché la collaboratrice spesso lavora e talvolta vive a casa del datore di lavoro; considerando che il diritto alla tutela dalle molestie e dall'aumentato rischio di abuso deve essere rispettato;

AB. considerando l'importanza economica del settore, che offre opportunità di lavoro a una percentuale elevata della forza lavoro, in particolare alle persone meno qualificate;

AC. considerando che si stima che i posti di lavoro e i servizi offerti alle famiglie rappresentino il 4,9 % dei posti di lavoro europei, per un totale di 10,7 milioni, il che dimostra l'importanza economica di questo tipo di servizio;

AD. considerando le sfide sociali quali l'invecchiamento della popolazione o l'esclusione sociale, nonché la necessità di agevolare la conciliazione tra lavoro e vita familiare;

AE. considerando che, con la loro attività professionale, gli assistenti domiciliari e i prestatori di assistenza facilitano decisamente la vita delle persone anziane, dei genitori, dei nuclei monoparentali e dei bambini e che pertanto meritano un ampio riconoscimento sociale; che l'enorme impegno dedicato all'assistenza dai volontari e dai membri della famiglia non è sufficientemente apprezzato;

AF. considerando che in tutta l'Europa le famiglie, e in particolare le famiglie con figli e le famiglie numerose, traggono beneficio dall'alleggerimento derivante dal ricorso a servizi domestici professionali;

AG. considerando che i servizi alle famiglie, il lavoro familiare e l'assistenza domiciliare hanno la potenzialità di migliorare la coesione economica e sociale nell'UE;

AH. considerando l'aumento, negli ultimi anni, della percentuale di migranti tra le lavoratrici domestiche;

AI. considerando che per alcuni Stati membri il rispetto e l'applicazione delle leggi nazionali esistenti per la protezione dei diritti del lavoro dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza continuano a essere questioni in sospeso;

AJ. considerando che una regolamentazione adeguata del settore contribuirebbe a contrastare il lavoro sommerso;

AK. considerando che il lavoro domestico e di assistenza regolato e dichiarato migliora la qualità della vita delle persone che lo svolgono, consente loro di accedere a prestazioni sociali e protezione contro abusi e discriminazione, diminuisce il rischio di povertà, emarginazione, stigmatizzazione e discredito per chi lo svolge, e al contempo fornisce maggiori garanzie di qualità del servizio al datore di lavoro e contribuisce a migliorare gli introiti per i fondi di previdenza sociale degli Stati membri;

AL. considerando che l'adeguata protezione delle persone disabili, degli anziani, dei malati, delle persone non autosufficienti e dei minori è uno dei principi fondamentali dell'Unione e che il lavoro domestico e di assistenza è un settore essenziale per garantirne la salvaguardia;

AM. considerando che le misure di austerità dovute alla crisi hanno ridotto gli investimenti pubblici nel settore dell'assistenza, il che ha costretto molte persone, in gran parte donne, a ridurre la giornata lavorativa o a rimanere a casa per prendersi cura delle persone non autosufficienti, degli anziani, dei malati o dei figli;

AN. considerando che le peculiarità del luogo di lavoro in cui queste persone svolgono il proprio lavoro non sollevano il datore di lavoro dal rispetto di alcune condizioni di sanità e sicurezza, prevenzione dei rischi, nonché rispetto della privacy di chi pernotta presso il domicilio;

1. esorta tutti gli Stati membri a ratificare d'urgenza la convenzione n. 189 dell'OIL e ad assicurare che sia applicata correttamente, in modo da migliorare le condizioni di lavoro e di assicurare il rispetto degli articoli della stessa, nonché della raccomandazione n. 201 dell'OIL sul lavoro dignitoso per i lavoratori e le lavoratrici domestici, del 2011; ricorda che, conformemente alla costituzione dell'OIL, i governi hanno l'obbligo di presentare la convenzione e la raccomandazione ai loro legislatori nazionali al fine di promuovere misure finalizzate all'attuazione di questi strumenti e che, nel caso della convenzione, la procedura di presentazione mira anche a promuovere la ratifica;

2. ritiene che la ratifica da parte di tutti gli Stati membri sarebbe un importante passo avanti verso la promozione e la tutela dei diritti umani e un forte segnale politico nei confronti di ogni forma di abuso, molestia e violenza commessa nei riguardi di tutti i lavoratori e, in particolare, delle collaboratrici domestiche;

3. invita la Commissione e gli Stati membri, nel momento in cui rivedono e propongono, rispettivamente, atti giuridici o legislazione nazionale pertinenti, di garantire che gli interessi dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza siano presi in considerazione, nel rispetto delle competenze nazionali;

4. invita la Commissione a continuare a lavorare verso una direttiva sul congedo dei prestatori di assistenza, come richiesto dal Parlamento, e accoglie positivamente l'impegno della Commissione a favore di un'iniziativa per un "nuovo inizio per i genitori che lavorano e i prestatori di servizi";

5. invita gli Stati membri a definire un quadro giuridico che stabilisca diritti e responsabilità di quanti sono da esso interessati, che consenta l'occupazione legale e organizzata dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza, al fine di garantire certezza giuridica sia ai lavoratori del settore che ai loro potenziali datori di lavoro; invita, altresì, a tenere conto delle specificità del contratto di lavoro e del fatto che molti datori di lavoro sono persone che non hanno familiarità con il formalismo giuridico;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la creazione di cooperative di lavoratori nel settore dei servizi domestici e dell'assistenza, con particolare attenzione alle zone rurali, visti gli effetti positivi che ciò avrà sulla creazione di posti di lavoro di qualità e sostenibili, in particolare per i lavoratori che hanno difficoltà a integrarsi nel mercato del lavoro;

7. invita gli Stati membri, a norma dell'articolo 17 della convenzione n. 189 dell'OIL, a stabilire meccanismi di denuncia efficaci e accessibili e mezzi per assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali per la tutela dei collaboratori domestici; invita inoltre gli Stati membri a elaborare e attuare misure in materia di ispezioni del lavoro, applicazione e sanzioni, con particolare attenzione alle speciali caratteristiche del lavoro domestico, conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali; chiede che, fatte salve dette leggi e detti regolamenti, queste misure specifichino le condizioni alle quali può essere consentito l'accesso ai locali domestici, nel dovuto rispetto della vita privata; chiede agli Stati membri, in linea con le normative nazionali, di prendere in considerazione meccanismi volti ad affrontare con efficacia gli abusi, come ispezioni a domicilio, nei casi in cui vi siano motivi di sospetto di abuso;

8. riconosce la riluttanza di alcuni Stati membri a legiferare in materia di sfera privata; ritiene, tuttavia, che l'inazione costerà cara alla società e ai lavoratori interessati; sottolinea che la prevista crescita della domanda di operatori assistenziali, in particolare nella sfera privata, rende necessaria tale legislazione al fine di tutelare pienamente questi lavoratori; invita pertanto gli Stati membri ad adottare, di concerto con le parti sociali, misure volte a fornire un sistema di controllo adeguato e appropriato, in linea con l'articolo 17 della convenzione n. 189 dell'OIL, e sanzioni adeguate per violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro e salute;

9. ricorda agli Stati membri l'importanza di lottare efficacemente contro il lavoro sommerso a cui fanno spesso fronte i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza; rammenta che il lavoro non dichiarato li priva della copertura previdenziale e mette in discussione le loro condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; accoglie con soddisfazione la piattaforma europea contro il lavoro sommerso volta a prevenire e a disincentivare il lavoro non dichiarato, dal momento che l'economia sommersa genera lavoro precario, pregiudica la qualità dell'assistenza e delle condizioni di lavoro di molti prestatori non dichiarati, mette a rischio la sostenibilità del sistema di previdenza sociale e riduce le entrate fiscali delle casse dello Stato;

10. invita gli Stati membri a investire in nuovi e migliori modi per prevenire, individuare e

combattere l'ingente quantità di lavoro sommerso nel settore del lavoro domestico e assistenziale, segnatamente per quanto riguarda i casi di traffico di esseri umani e di sfruttamento del lavoro, nonché i casi di aziende che forniscono servizi domestici e assistenziali utilizzando il lavoro autonomo non dichiarato e falso, in modo da proteggere i lavoratori e promuovere la transizione dal lavoro sommerso a quello regolare, mediante una protezione migliore e meccanismi di controllo e ispezione del lavoro migliori e più efficienti;

11. raccomanda agli Stati membri di garantire che una normativa chiara a favore dell'occupazione legale dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza sia sostenuta da incentivi per i collaboratori domestici e i loro potenziali datori di lavoro che scelgono la via legale del lavoro; esorta gli Stati membri a introdurre incentivi fiscali per le famiglie che impiegano collaboratori domestici e prestatori di assistenza e sistemi di dichiarazione semplici al fine di scoraggiare e contrastare il lavoro sommerso, come raccomandato dal Comitato economico e sociale europeo nel suo parere sul tema "Lo sviluppo dei servizi alla famiglia come mezzo per aumentare i tassi di occupazione e promuovere la parità di genere sul luogo di lavoro (-SOC/508)"; raccomanda alla Commissione di promuovere lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri, usando modelli di successo che hanno generato un impatto sociale e lavorativo positivo per il settore, come il sistema di voucher di servizio, implementato dal Belgio, o altri, come l'assegno di occupazione per servizi universali, in Francia; plaude all'importante effetto sociale di questa professionalizzazione, in particolare nelle zone rurali;

12. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire e a far rispettare un adeguato livello di salute e di sicurezza sul lavoro, ad esempio la tutela della maternità, e ad agire per prevenire gli incidenti sul lavoro, i rischi di infortuni e le malattie professionali; per quanti già lavorano in questo settore, sottolinea la necessità di migliorare le norme attraverso schemi di formazione e riqualificazione professionale orientati alla pratica; è del parere che tale formazione dovrebbe comprendere la gestione dei rischi legati alle attività di postura e movimento, dei rischi biologici e chimici, nonché l'uso di tecnologie assistive;

13. invita la Commissione a valutare l'esonero nella direttiva 89/391/CEE sulla salute e la sicurezza sul lavoro;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere, analizzare e pubblicare dati statistici affidabili disaggregati in base all'età, al sesso e alla nazionalità in modo da consentire discussioni informate, in fase di ricerca di migliori soluzioni sulle modalità di professionalizzare il settore del lavoro domestico e chiede che EUROFOUND e OSHA siano incaricati di elaborare misure di protezione, denuncia e sensibilizzazione;

15. invita la Commissione a includere discussioni sulla situazione del settore dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza nell'ordine del giorno del comitato per l'occupazione (EMCO);

16. chiede agli Stati membri di attuare e migliorare, in collaborazione con le parti sociali, i canali di informazione sui diritti dei collaboratori domestici e prestatori di assistenza, nonché di accertarsi che tutti i lavoratori ricevano queste informazioni; raccomanda, a tal fine, di stabilire punti di informazione, attenendosi alle prassi migliori negli Stati membri, a livello regionale e locale, numeri di telefono e siti web che forniscano

assistenza e informazioni, anche sotto forma di campagne sui diritti dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza in ciascuno Stato membro, nella lingua nazionale e in altre lingue di interesse; sottolinea che le organizzazioni della società civile, quali le organizzazioni che operano a favore delle donne e dei migranti, dovrebbero essere anch'esse in grado di fornire tali informazioni; sottolinea che questi strumenti devono essere sviluppati anche in modo tale che le prassi migliori, i consigli e l'assistenza siano forniti ai potenziali datori di lavoro, comprese le famiglie e le agenzie, e che i modelli dei contratti di lavoro siano offerti in modo da garantire che i datori di lavoro facciano fronte alle proprie responsabilità;

17. ricorda agli Stati membri che, ai sensi della convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, è dovere delle delegazioni diplomatiche rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di accoglienza, compreso il diritto del lavoro, ed esorta gli Stati membri ad applicare tale convenzione in modo efficace, al fine di evitare l'impunità delle famiglie diplomatiche in caso di abusi nei confronti dei collaboratori domestici; invita gli Stati membri a valutare in che modo coloro che lavorano per e all'interno del corpo diplomatico possano essere meglio tutelati e a concedere ai collaboratori domestici il diritto di cambiare lavoro;

18. raccomanda l'elaborazione di un contratto tipo consensuale per il lavoro domestico e di assistenza in ciascuno Stato membro, risultato di un processo di dialogo sociale tra operatori sociali, datori di lavoro e lavoratrici;

19. sottolinea la necessità di sensibilizzare i datori di lavoro relativamente ai loro obblighi e di fornire loro informazioni sulle buone pratiche relative alle assunzioni, sugli obblighi legali, sulle sanzioni in caso di infrazioni e sui servizi di informazione e assistenza disponibili per le parti, mettendo in evidenza la necessità che il datore di lavoro riconosca tale categoria come lavoratrici dotate di diritti;

20. raccomanda l'elaborazione di campagne promosse dagli Stati membri per la visibilità, la consapevolezza e la sensibilizzazione degli organismi pubblici, privati, delle famiglie e dell'opinione pubblica nel suo insieme, nelle quali venga nobilitata la professione e sia riconosciuto l'importante lavoro e il contributo delle lavoratrici domestiche e prestatrici di assistenza al funzionamento della nostra società;

21. chiede un'adeguata rappresentazione delle parti sociali a livello europeo e nazionale, e in particolare ai sindacati di intensificare la contrattazione collettiva settoriale in linea con le prassi nazionali, al fine di promuovere e far rispettare con efficacia condizioni di lavoro dignitose in questi settori; chiede altresì una rappresentanza adeguata delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni che lavorano con e per conto dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza e di altre organizzazioni della società civile interessate, e la garanzia che siano pienamente consapevoli delle sfide e della tutela dei diritti del lavoro delle donne impiegate come collaboratrici domestiche o prestatrici di assistenza;

22. deplora il fatto che le collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza continuino a essere poco rappresentate nelle organizzazioni sindacali dei diversi Stati membri ed evidenzia la necessità di incoraggiare queste lavoratrici ad aderire al sindacato;

23. invita le autorità nazionali responsabili di fornire aiuti pubblici a sostenere la creazione

di cooperative, associazioni autonome e piattaforme per collaboratori domestici e prestatori di assistenza, poiché queste organizzazioni contribuiscono alla difesa organizzata della categoria;

24. chiede di intervenire in modo intransigente nei confronti delle aziende in tutti i settori e il cui modello aziendale sia fondato sullo sfruttamento di lavoratori illegali, per ridurre al minimo i costi di gestione, massimizzare i profitti ed escludere dal mercato le aziende che operano legalmente;

25. invita i responsabili politici a riconoscere i servizi alle famiglie, il lavoro familiare e l'assistenza domiciliare quale settore economico prezioso che deve essere meglio regolamentato all'interno degli Stati membri, al fine di creare un ambiente accogliente per i collaboratori domestici e consentire alle famiglie di avere la capacità di assumersi il proprio ruolo di datori di lavoro;

26. raccomanda un programma di formazione mirata per gli attori sociali direttamente coinvolti nella gestione del problema (agenti di polizia e operatori sociali) affinché possano assistere con maggiore efficacia le vittime di tale discriminazione;

27. sottolinea l'importanza di promuovere il riconoscimento professionale delle competenze e delle qualifiche dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza in questo settore, al fine di fornire loro maggiori prospettive di sviluppo professionale, nonché una formazione specifica per le persone che lavorano con anziani e bambini, per favorire la creazione di posti di lavoro di qualità che portino a un'occupazione di qualità e a migliori condizioni di lavoro, compresi la fornitura di contratti formali, l'accesso alla formazione e un miglior riconoscimento sociale; riconosce l'importanza di garantire la convalida e la certificazione delle competenze, delle qualifiche e dell'esperienza acquisite e di promuovere lo sviluppo della carriera; ritiene che l'istituzione di corsi di formazione e di riqualificazione sia di fondamentale importanza per raggiungere questo obiettivo;

28. sottolinea l'importanza di servizi domestici professionali, soprattutto in termini di alleggerimento per le famiglie numerose e le famiglie con figli;

29. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a creare sistemi per la professionalizzazione, la formazione, lo sviluppo continuo delle competenze e il riconoscimento delle qualifiche delle collaboratrici domestiche e delle prestatrici di assistenza, anche inserendo la loro alfabetizzazione, al fine di migliorare le loro prospettive di sviluppo personale, professionale e lavorativo;

30. esprime preoccupazione in merito alle insufficienti ispezioni sul lavoro, sul rispetto e il controllo delle assunzioni di collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza gestite da imprese o agenzie di collocamento e ricorda la necessità di aumentare il numero di ispettori pubblici e di ispezioni per verificare il rispetto della legge;

31. invita gli Stati membri ad adottare azioni decisive nei settori del lavoro domestico e assistenziale che comportino un alto valore aggiunto all'economia, riconoscendo tale lavoro come una professione a tutti gli effetti e garantendo ai collaboratori domestici e ai prestatori di assistenza diritti effettivi e la protezione sociale tramite la legislazione del lavoro o i contratti collettivi, in particolare per quanto riguarda i salari, l'orario di

lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro, le ferie, il congedo di maternità, i diritti pensionistici e il riconoscimento delle competenze, tenendo conto della specificità del settore;

32. ribadisce la richiesta del Parlamento europeo di avviare un dialogo settoriale strutturato nel settore del lavoro assistenziale[1];

33. incoraggia lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri al fine di rafforzare le azioni e gli impatti;

34. rammenta la necessità di dare un riconoscimento formale alle ragazze alla pari, nel rispetto dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari e di aumentare i controlli, in modo che non diventino il sostituto informale e a buon mercato dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza;

35. suggerisce che la Commissione potrebbe prendere in considerazione la necessità e l'utilità di un atto giuridico che comprenda i diritti sanciti dalla convenzione n. 189 dell'OIL e copra i prestatori di assistenza e le persone che prestano questo tipo di servizi a pagamento in modo temporaneo, occasionale o sporadico, con riferimenti specifici alle categorie particolarmente svantaggiate;

36. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza in Europa siano valutati come esseri umani e possano godere di un equilibrio tra lavoro e vita privata, nonché essere coperti dalla direttiva sull'orario di lavoro (2003/88/CE) che consente ai dipendenti di godere di periodi essenziali di riposo e di non essere costretti a orari di lavoro eccessivi;

37. ribadisce le richieste del Parlamento a favore di un sostegno sufficiente e adeguato nei confronti dei prestatori di assistenza a titolo informale;

38. sottolinea la necessità di adattare le politiche migratorie europee alle esigenze del mercato del lavoro relative ai collaboratori domestici, al fine di proteggere le migranti dalle irregolarità di cui sono spesso vittime;

39. ricorda al Consiglio d'Europa il suo obbligo di vigilare sull'applicazione della Convenzione europea sullo status giuridico dei lavoratori migranti e della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei componenti la loro famiglia, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990;

40. sottolinea quanto sia importante garantire un elevato livello di protezione dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza, anche per non appesantire o complicare le procedure di assunzione di questi dipendenti, cosa che potrebbe scoraggiare alcuni datori di lavoro dal ricorrere ai loro servizi; in tal senso, invita gli Stati membri a istituire sistemi formali per l'assunzione di collaboratori domestici, quali ad esempio i voucher per servizi, che forniscano alle famiglie uno strumento semplice e veloce per pagare questi dipendenti e garantire loro una copertura previdenziale;

---

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0328&language=IT&ring=A7-2013-0221

41. chiede alle istituzioni europee di modificare tutte le direttive dell'UE che sono in contrasto con la Convenzione n. 189 dell'OIL;

42. invita gli Stati membri a garantire che i visti dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza consentano ai dipendenti di cambiare datore di lavoro in caso di abusi, violazione dei diritti umani, ambiente di lavoro scadente o condizioni giudicate al di sotto degli standard nazionali stabiliti dalla legislazione del lavoro nazionale o europea;

43. invita gli Stati membri con un salario minimo nazionale a garantire che tutti i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza siano pagati almeno con questa tariffa;

44. invita gli Stati membri a garantire che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza ricevano contributi pensionistici conformemente alla legislazione nazionale;

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione	3.12.2015
Esito della votazione finale	+: 43 –: 6 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monika Vana
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Diane James, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez, Flavio Zanonato